

XVIII legislatura

**A.S. 2667:**

**"Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, recante disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza"**

Luglio 2022

n. 324



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 2667: "Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, recante disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza"». NL324, luglio 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali</i> ) ....	1
Articolo 2 ( <i>Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25</i> ).....	4
Articolo 3 ( <i>Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR</i> ).....	11
Articolo 4 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	13



## Articolo 1

### *(Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali)*

Il comma 1 stabilisce che in caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario ai sensi dell'articolo 35 del decreto–legge n. 162 del 2019, l'importo spettante al concessionario previsto dal quarto periodo del comma 1 del medesimo articolo 35<sup>1</sup> sia determinato, previa appropriata verifica delle voci di bilancio in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, non oltre dodici mesi dall'estinzione della concessione. È fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario, determinato tenendo conto anche delle risultanze delle ispezioni effettuate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, su richiesta del concedente e finalizzate a verificare lo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione.

Il comma 2 dispone che il concedente sia autorizzato a trattenere dall'ammontare determinato ai sensi del comma 1 e spettante al concessionario, l'importo corrispondente all'eventuale credito vantato da ANAS s.p.a., a titolo di prezzo di concessione, nei confronti del concessionario. Le somme trattenute sono versate ad ANAS s.p.a. nei termini e secondo le modalità definite con la medesima società e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto del flusso di cassa derivante dai proventi della gestione dell'infrastruttura autostradale eventualmente affidata ad ANAS s.p.a. ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162. Sulle somme trattenute non decorrono ulteriori interessi.

Il comma 3 istituisce per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Il comma 4, al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti da alcune delibere CIPE<sup>2</sup>, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, dispone la proroga di ulteriori due anni, rispettivamente fino al 3 agosto 2024 e fino al 10 dicembre 2024, del termine previsto per l'adozione di alcuni decreti di esproprio<sup>34</sup>. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2021 (risorse destinate alla realizzazione delle infrastrutture di rilevanza regionale).

**La RT** in merito al comma 1, oltre a descrivere la norma, afferma che per quanto riguarda la determinazione dell'indennizzo, l'articolo 176, comma 4, del codice dei contratti, richiamato dall'articolo 35, prevede che spettano al concessionario il valore delle opere realizzate, incrementate degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti,

---

<sup>1</sup> Si tratta del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

<sup>2</sup> Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 264 del 24 ottobre 2020.

<sup>3</sup> Di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 195 del 26 agosto 2011.

<sup>4</sup> Di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014.

ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario. Per quanto concerne le attività ispettive finalizzate a verificare lo stato di funzionalità dell'infrastruttura, la RT precisa che si tratta di attività dirette ad accertare il buono stato di conservazione dell'infrastruttura e, dunque, l'avvenuta effettuazione degli interventi di messa in sicurezza e di manutenzione della stessa.

Con riferimento al comma 2 la RT ricorda che fino al 30 settembre 2012 ANAS s.p.a. ha svolto le funzioni di concedente delle infrastrutture autostradali, funzioni successivamente attribuite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili giuste le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e dell'articolo 11, comma 5, del decreto – legge 29 dicembre 2011, n. 216.

Relativamente al comma 3 la RT specifica che la costituzione del fondo è finalizzata alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo eventualmente dovuto al concessionario inadempiente.

Infine, per quanto riguarda il comma 4 la RT specifica quali sono gli interventi oggetto di proroga di ulteriori due anni per l'adozione dei decreti di esproprio.

Nel dettaglio, quanto agli interventi previsti dalla delibera CIPE n. 88 del 2010 la RT evidenzia che si tratta del completamento del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave) e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone [CUP: B51B06000390001 collegamento autostradale Roma-Latina – Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave) – CUP: B21B06000520001 collegamento autostradale Cisterna-Valmontone].

Relativamente, invece, agli interventi previsti dalla delibera CIPE n. 51 del 2013, la RT evidenzia che si tratta del collegamento A12-Appia. Tratto A12 Roma-Civitavecchia-Roma (Tor de' Cenci): CUP B91B06000530001.

L'importo complessivo del progetto integrato definito come «Sistema autostradale interconnessione A12 – Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave) e Cisterna-Valmontone», oltre a complanari e opere connesse, è confermato in 2.728.654.821,99 euro, I.V.A. esclusa, di cui 1.999.220.416,05 euro per lavori e oneri per la sicurezza e 729.434.405,94 euro per somme a disposizione. Nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico, la spesa prevista per acquisizione di aree ed immobili, comprese spese tecniche e atti amministrativi, è confermata in 389.347.712,33 euro, non essendo intervenuta la contrattualizzazione dell'affidamento.

Il finanziamento del costo del sistema autostradale di cui sopra, da realizzare in regime di concessione di progettazione, realizzazione e gestione, sarà assicurata fino al limite del 40 per cento dell'importo dell'investimento da un contributo pubblico e per la quota residua da risorse private apportate dal concessionario.

Relativamente alle risorse pubbliche, con delibere CIPE n. 88/2010 e n.51/2013 la RT precisa che è stata definita l'assegnazione del contributo pubblico a fondo perduto di 468,1 milioni di euro a valere sulle risorse messe a disposizione dalla legge n. 166 del 2002.

A seguito del riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese ex comma 14, art. 1, della legge n. 160 del 2019, sono state stanziato risorse per il completamento del tratto autostradale Cisterna-Valmontone pari a 300 mln di euro, appostate sul capitolo 7065 p.g. 3 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ripartite per gli anni dal 2020 al 2026. In relazione a detto intervento, la RT evidenzia che con D.P.C.M. 16 aprile 2021 è stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto – legge n. 32 del 2019, con il compito di procedere alle attività di progettazione, di approvazione dei progetti, nonché di affidamento ed esecuzione dell'intervento anche per fasi funzionali a valere sulle citate risorse appostate sul capitolo 7065, p.g. 3.

Inoltre, con la legge n. 178 del 2020 sono state stanziato risorse per il completamento del tratto autostradale Roma-Latina per un importo complessivo di 250 mln, appostate sul capitolo 7065 p.g. 2 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ripartite per gli anni dal 2021 al 2034.

La RT conclude ribadendo che agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
3	Fondo per la corresponsione dell'indennizzo eventualmente dovuto al concessionario autostradale inadempiente	s c	100	150	250		100	150	250		100	150	250	

**Al riguardo**, si osserva che la norma al comma 3 istituisce un fondo di 500 milioni di euro per la corresponsione dell'indennizzo eventualmente dovuto al concessionario inadempiente ma non fornisce ulteriori elementi di dettaglio utili a comprendere in base a quali criteri e dati è stata effettuata la quantificazione dell'onere. A tal fine, appare dunque necessario che sia fornita una stima del valore delle opere realizzate dal concessionario, incrementate degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, dell'eventuale risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario, dell'importo corrispondente all'eventuale credito vantato da ANAS s.p.a., a titolo di prezzo di concessione, nei confronti del concessionario. Ulteriore chiarimento andrebbe poi fornito circa la tempistica della corresponsione dell'indennizzo e, in particolare, se lo stesso può essere oggetto di rateizzazione, come previsto dall'autorizzazione di spesa in tre anni. Inoltre, anche alla luce di quanto previsto all'articolo 2 del presente provvedimento, andrebbero fornite conferme circa la idoneità delle risorse stanziato a far fronte all'integrale corresponsione dell'indennizzo dovuto al concessionario.

Si segnala inoltre che ulteriori profili onerosi potrebbero derivare dall'eventuale instaurazione di contenziosi tra le parti, non essendo l'estinzione della concessione autostradale avvenuta in maniera consensuale e, in particolare, con riferimento agli indennizzi da concedere al concessionario uscente<sup>5</sup>.

Inoltre, in merito all'attività di asseverazione che dovrà svolgere una primaria società di revisione per la determinazione dell'importo spettante al concessionario, andrebbe chiarito a chi compete il sostenimento del relativo onere, indicando le risorse presenti a legislazione vigente a valere sulle quali si provvederà all'eventuale copertura finanziaria.

In relazione al mancato decorso di ulteriori interessi sulle somme trattenute dall'ammontare spettante al concessionario in quanto crediti vantati da ANAS spa, si osserva che ANAS è inclusa nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni come rilevato dall'ISTAT, per cui la cessazione del decorso di interessi potrebbe tradursi in una minore entrata rispetto alle previsioni ove nel bilancio di ANAS fosse previsto un tempo maggiore per l'incameramento di tali crediti. Sarebbe opportuno un chiarimento.

Analogamente, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i presumibili oneri aggiuntivi derivanti dai provvedimenti di esproprio di cui al comma 4 e la disponibilità di sufficienti risorse in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per far fronte ai predetti oneri. Sul punto si segnala che l'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2021 ha confermato l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle risorse già destinate alla realizzazione delle infrastrutture di rilevanza regionale qualora le società che erano titolate ad avviare ovvero a concludere con un provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, non vi abbiano provveduto e siano state sciolte e poste in liquidazione a decorrere dalla data di conversione del decreto-legge n. 121 del 2021. La RT, dal canto suo, provvede a fornire diversi ragguagli circa le risorse stanziare per gli interventi infrastrutturali oggetto di proroga di ulteriori due anni, per cui la quantificazione delle somme per esproprio sarebbe confermata ma non chiarisce le ragioni della previsione normativa di un'ulteriore fonte di copertura né indica a quanto ammontano tali risorse ulteriori.

## **Articolo 2**

### ***(Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25)***

Il comma 1 dispone che la Convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra ANAS s.p.a. e Strada dei Parchi s.p.a. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 sia risolta per grave inadempimento del concessionario, Strada dei Parchi s.p.a., sulla base delle motivazioni del decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle

---

<sup>5</sup> Peraltro, il TAR Lazio, sez.IV ha pronunciato decreto cautelare di sospensione dell'efficacia del decreto della Direzione generale del MIMS n. 29 del 14 giugno 2022 e del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili del 7 luglio 2022, citati all'articolo 2 del presente decreto-legge. Cfr. 04364/2022 Reg.Prov.Cau.



infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato in data 7 luglio 2022. La norma rende il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile immediatamente e definitivamente efficace. Fermo restando le limitazioni alla responsabilità erariale di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ai predetti decreti si applica, ancorché non sottoposti a visto e registrazione della Corte dei conti, la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che prevede che la gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità siano in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale.

Il comma 2 stabilisce che nelle more del trasferimento della titolarità della concessione della rete autostradale A24 e A25, alla società in-house di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023, ANAS s.p.a. assuma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decreto, la gestione delle autostrade A24 e A25, provvedendo, altresì, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) completamento degli interventi di cui all'articolo 52-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e di cui all'articolo 16 -*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, a valere sulle risorse previste dalle citate disposizioni;
- c) nei limiti delle risorse allo scopo individuate, effettuazione di ogni ulteriore intervento ritenuto necessario dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero dal Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.

Il comma 3 dispone che per lo svolgimento delle predette attività la società ANAS s.p.a.:

- a) si avvalga, con rimborso dei relativi oneri ed a valere sulle risorse di cui al comma 8, del personale della società Strada dei Parchi s.p.a., nonché delle società Parchi Global Service s.p.a. e Infraengineering S.r.l., titolare, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette società e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento del servizio autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente. ANAS s.p.a. è, altresì, autorizzata ad assumere, nella misura necessaria ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il personale di cui al primo periodo, che, a tal fine, non è tenuto ad osservare i termini di preavviso previsti in caso di dimissioni volontarie e che viene inquadrato, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS, in un livello corrispondente a quello riconosciuto da Strada dei Parchi s.p.a., da Parchi Global Service s.p.a. o da Infraengineering S.r.l., con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso dette società. Il predetto personale assunto è trasferito, con esclusione del diritto d'opzione e fatta salva la possibilità di rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, del codice civile;
- b) per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- c) possa effettuare la selezione degli operatori economici affidatari della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti, in relazione ai quali non è ancora intervenuta l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici;

d) provveda ad applicare e a riscuotere le tariffe da pedaggio, comprensive del sovrapprezzo di cui all'articolo 1, comma 1021, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e i relativi proventi siano destinati alla copertura dei costi di gestione, nonché all'effettuazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 e, per la parte eccedente, a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2. È esclusa ogni ulteriore remunerazione in favore di ANAS s.p.a. per lo svolgimento delle attività affidate ai sensi del presente articolo.

Il comma 4 stabilisce che la società Strada dei Parchi s.p.a., la società Parchi Global Service s.p.a., la società Infraengineering S.r.l. e la società Toto Holding s.p.a. provvedano a mettere immediatamente a disposizione di ANAS s.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalità delle infrastrutture autostradali e ai programmi di manutenzione in corso di esecuzione, i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a garantire al personale autorizzato da ANAS s.p.a. l'accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette società ovvero da altre società controllate dalla società Toto Holding s.p.a..

Il comma 5 prevede in caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4, la nomina con DPCM di un commissario ad acta che si sostituisce agli organi di amministrazione delle società ai fini della messa a disposizione della documentazione e dei beni indicati nel citato comma 4. Nello svolgimento della propria attività, il commissario ad acta può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

Il comma 6 stabilisce che le prestazioni previste dai contratti stipulati da Strada dei Parchi s.p.a. per la gestione di dette autostrade ovvero per l'effettuazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2, siano rese nei confronti di ANAS s.p.a. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ANAS subentra nei predetti contratti e dalla stessa ritenuti indispensabili.

Il comma 7 attribuisce all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali il compito di effettuare ispezioni finalizzate a verificare, entro il 31 dicembre 2022, le condizioni di sicurezza dell'intera infrastruttura autostradale, costituita dall'autostrade A24 e A25, informando mensilmente ANAS s.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sui risultati dell'attività ispettiva svolta.

Il comma 8 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera a) del comma 2, dalle lettere a), b) e c) del comma 3, nonché dai commi 4 e 6, a valere sui pedaggi riscossi da ANAS s.p.a. ai sensi della lettera d) del citato comma 3. Per l'anno 2022, è riconosciuta in favore di ANAS s.p.a. un'anticipazione di euro 60 milioni, che viene dalla medesima società restituita, senza applicazione di interessi, entro sessanta giorni dal trasferimento della titolarità della concessione autostradale, costituita dall'autostrade A24 e A25, alla società *in-house* di cui all'articolo 2, comma 2--*sexies*, del decreto – legge 10 settembre 2021, n. 121, mediante apposito versamento all'entrata dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2. Detto importo è riassegnato al fondo di cui all'articolo 1, comma 3.

Il comma 9, ribadisce che l'indennizzo da corrispondere alla società Strada dei Parchi s.p.a. è determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 1 e che ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 3.

Il comma 10 dispone che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile provveda a trattenere sull'importo di cui al comma 9, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, una somma corrispondente all'entità delle rate di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica del 18 novembre 2009 dovute e non ancora versate da Strada dei Parchi s.p.a. ad ANAS s.p.a. alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 11 provvede agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 8, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 4.

**La RT**, nel ribadire il contenuto della norma, aggiunge che la società Strada dei Parchi s.p.a. è concessionaria della tratta autostradale a pedaggio Roma, l'Aquila, Teramo – diramazione per Torano, Pescara (A24/ A25) a seguito di procedura di gara dal 20 dicembre 2001. Le tratte in gestione si estendono per 281,4 km. La scadenza della concessione è attualmente fissata al 31 dicembre 2030.

Allo stato, nei confronti del concessionario, pendono due procedimenti amministrativi: quello di aggiornamento del piano economico finanziario (PEF) e il procedimento di contestazione per grave inadempimento.

Quanto al primo procedimento, la RT evidenzia che l'aggiornamento del rapporto concessorio previsto dall'anno 2014 non si è mai perfezionato poiché le proposte di revisione contrattuale presentate da Strada dei Parchi s.p.a. sono state considerate non accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

A seguito del ricorso attivato da Strada dei Parchi per l'accertamento del silenzio inadempimento del MIT sulla mancata conclusione del procedimento di approvazione delle proposte di Piano economico finanziario, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2413/2020, in esecuzione della sentenza n. 5330/2018 ha nominato un Commissario ad acta assegnandogli l'incarico di portare a compimento il procedimento relativo al nuovo Piano economico finanziario (PEF).

Il Commissario ad acta ha quindi sottoposto al Cipess la proposta di aggiornamento/revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) elaborata da Strada dei Parchi s.p.a., ritenendo tale proposta non sostenibile, anche in considerazione degli aumenti tariffari del 15,81% all'anno fino al 2030.

Il Cipess nella seduta del 5 maggio 2022, su conforme parere NARS, ha formulato parere non favorevole sulla proposta di aggiornamento/revisione del PEF.

Quanto al secondo procedimento, la RT osserva che esso scaturisce dalla contestazione di grave inadempimento formalizzata dal concedente con note prot. n. 33797 del 28 dicembre 2021, prot. n. 1179 del 28 gennaio 2022 e prot. n. 5092 del 28 febbraio 2022.

Quanto alla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, la RT evidenzia che le Procure della Repubblica presso i Tribunali di L'Aquila, Teramo, Pescara, Sulmona hanno avviato specifiche indagini nei confronti dei rappresentanti della società concessionaria.

Con decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, è stata disposta la risoluzione della convenzione unica.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità del 7 luglio 2022 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato approvato il sopra menzionato decreto dirigenziale.

In merito all'autorizzazione concessa ad ANAS s.p.a. di assumere il personale della società Strada dei Parchi s.p.a., nonché delle società Parchi Global Service s.p.a. e Infraengineering S.r.l., la RT precisa che l'assunzione da parte di detto personale da parte di ANAS s.p.a. costituisce una mera facoltà, il cui esercizio è rimesso alla medesima ANAS s.p.a., qualora ritenga che l'assunzione, in luogo dell'utilizzazione, previo rimborso dei relativi oneri, del personale delle società sopra menzionate, possa meglio rispondere alle esigenze di una gestione più razionale, efficiente ed economica di dette autostrade.

La RT poi afferma che dalla nomina del Commissario ad acta di cui al comma 5 e dalla possibilità di avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai controlli previsti dal comma 7 da parte di ANSFISA, la RT afferma che si tratta di disposizione di contenuto ordinamentale, riguardante lo svolgimento di una delle attività istituzionalmente affidate ad ANSFISA ai sensi dell'articolo 12 del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'anticipazione di cui al comma 8 riconosciuta in favore di ANAS s.p.a., la RT sottolinea che al fine di quantificare l'onere di euro 60 milioni per l'anno 2022 lo stesso è stato determinato tenendo conto, da un lato, dei dati relativi alla gestione operativa riportati nei bilanci d'esercizio 2020 e 2021 e ai valori previsionali indicati dalla società Strada dei Parchi s.p.a., che indicano un onere di gestione medio annuale di 110 milioni di euro, e, dall'altro, della circostanza che, per l'anno 2022, la gestione ANAS s.p.a. riguarderà esclusivamente il secondo semestre dall'anno. In relazione all'onere di gestione medio annuale, la RT precisa che l'importo sopra indicato, pari a 110 milioni di euro, è stato determinato tenendo conto dei costi della produzione, indicati nei suddetti bilanci e relativi a:

- a) costi per materie prime, sussidiarie e consumi;
- b) costi per i servizi (incluse le manutenzioni ordinarie svolte per il tramite della società Global Service s.p.a. e i servizi di verifica delle infrastrutture effettuata dalla società Infraengineering s.p.a.)
- c) costi per il godimento dei beni di terzi (canoni di leasing);
- d) costi del personale;
- e) oneri diversi di gestione.

Dette voci di costo corrispondono alle attività previste dai commi 2, 3, 4 e 6 del presente articolo ed affidate ad ANAS s.p.a..

Quanto all'anno 2023, la RT rappresenta che i ricavi da pedaggio consentiranno ad ANAS s.p.a. di disporre delle risorse occorrenti per la gestione dell'infrastruttura e l'effettuazione degli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 2.

La RT riporta poi i dati consuntivi dei ricavi da pedaggio (al netto della quota di sovrapprezzo di competenza ANAS s.p.a.) risultanti dai bilanci della società Strada dei Parchi s.p.a. relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, con l'indicazione del dato di previsione

2022, prudenzialmente indicato, nonostante l'intervenuta cessazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, come corrispondente al volume di ricavi dichiarati nel 2021.

ANNI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi netti da pedaggio			162.591.000	123.270.000	147.764.000	147.764.000

Con riferimento alla previsione contenuta al comma 10 che prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile provveda a trattenere sull'eventuale indennizzo una somma corrispondente all'importo delle rate di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica del 18 novembre 2009 dovute e non ancora versate da Strada dei Parchi s.p.a. ad ANAS s.p.a. alla data di entrata in vigore del presente decreto, la RT ricorda che l'articolo 3, comma 3.0, lettera c) della citata Convenzione unica prevede che il Concessionario assume l'obbligo di corrispondere al Concedente (ovvero ad ANAS s.p.a.) il corrispettivo della concessione, come comprensivo della quota di oneri finanziari da dilazione, del valore di euro 748.862.503,68, attualizzato al 6%, mediante pagamenti annuali (da effettuarsi entro il 31 marzo di ciascun anno) dell'importo di euro 55.800.000, comprensivo degli interessi da dilazione.

Nella Tabella seguente, sono riportate le somme dovute e non ancora versate da Strada dei Parchi s.p.a. ad ANAS s.p.a. in forza della sopra richiamata previsione convenzionale.

Prog.	Anno	Rata annua (€ * 1.000)	Quota capitale	Quota interessi	Rate residue (€ * 1.000)	Note
1	2003	55.860	10.928	44.932	737.935	
2	2004	55.860	11.577	44.283	726.358	
3	2005	55.860	12.278	43.582	714.080	
4	2006	55.860	13.015	42.845	701.065	
5	2007	55.860	13.796	42.064	687.269	
6	2008	55.860	14.624	41.236	672.645	
7	2009	55.860	15.501	40.359	657.143	
8	2010	55.860	16.431	39.429	640.712	
9	2011	55.860	17.417	38.443	623.295	
10	2012	55.860	18.462	37.398	604.833	
11	2013	55.860	19.570	36.290	585.262	
12	2014	55.860	20.744	35.116	564.518	
13	2015	55.860	21.989	33.871	542.529	55.860 art. 52 quinquies D. L. 50/2017
14	2016	55.860	23.308	32.552	519.221	55.860 art. 52 quinquies D. L. 50/2017
15	2017	55.860	24.707	31.153	494.514	55.860 art. 9 tricies D. L. 123/2019
16	2018	55.860	26.189	29.671	468.325	55.860 art. 9 tricies D. L. 123/2019
17	2019	55.860	27.760	28.100	440.565	55.860 importo richiesto con decreto ingiuntivo oggetto di opposizione
18	2020	55.860	29.426	26.434	411.139	55.860 importo richiesto con decreto ingiuntivo oggetto di opposizione
19	2021	55.860	31.192	24.668	379.947	55.860
20	2022	55.860	33.063	22.797	346.884	55.860
21	2023	55.860	35.047	20.813	311.837	55.860
22	2024	55.860	37.150	18.710	274.687	55.860
23	2025	55.860	39.379	16.481	235.308	55.860
24	2026	55.860	41.742	14.118	193.567	55.860
25	2027	55.860	44.246	11.614	149.321	55.860
26	2028	55.860	46.901	8.959	102.420	55.860
27	2029	55.860	49.715	6.145	52.705	55.860
28	2030	55.860	52.698	3.162	7	55.860
<b>€ * 1.000</b>		<b>1.564.080</b>			<b>893.760</b>	

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
8	Anticipazione in favore di ANAS s.p.a. per gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25	s c	60				60				60			

**Al riguardo**, in merito al subentro di ANAS s.p.a. (società facente parte del settore delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato) nella gestione delle autostrade A24 e A25 si osserva che la predetta società dovrà principalmente sostenere, oltre agli oneri della gestione che la RT quantifica in 110 milioni di euro annui, gli oneri per interventi di manutenzione ordinaria. Tali oneri saranno coperti a valere sulla riscossione delle tariffe da pedaggio che la RT quantifica in circa 147 milioni di euro. Inoltre, in caso di eventuali eccedenze positive il flusso di cassa da pedaggio autostradale potrà servire per soddisfare i crediti che ANAS s.p.a vanta nei confronti del concessionario a titolo di prezzo di concessione e che ammontano a circa 55,8 milioni di euro annui dal 2015 al luglio 2022 circa, data di cessazione della convenzione stabilita con il presente provvedimento. In aggiunta per la copertura dei predetti oneri il comma 8 riconosce in favore di ANAS s.p.a. un'anticipazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022 da restituire, al momento del trasferimento della titolarità della concessione, sempre a valere sui ricavi del pedaggio autostradale.

Ciò premesso, al fine di meglio rappresentare il quadro finanziario derivante dal subentro di ANAS s.p.a. nella gestione del tratto autostradale in esame andrebbero forniti i seguenti ulteriori chiarimenti:

- specificare gli oneri per ciascuna delle singole voci in cui si articolano le spese di gestione indicati complessivamente in 110 milioni di euro;
- evidenziare se tutte le spese di manutenzione ordinaria rientrano nelle predette spese di gestione oppure solo le manutenzioni ordinarie svolte per il tramite della società Global Service s.p.a;
- effettuare una indicazione di massima circa l'arco temporale in cui si verificherà l'integrale rientro di ANAS s.p.a. dai crediti che la società vanta nei confronti del concessionario a titolo di prezzo di concessione e che dovrebbero ammontare a circa 400 milioni di euro, salvo utilizzare le risorse previste per il pagamento dell'indennizzo al concessionario di cui all'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento;
- confermare che nel momento in cui si verificherà il trasferimento della titolarità della concessione, ANAS s.p.a. sarà in grado di restituire l'anticipazione di 60 mln di euro, entro 60 gg, avvalendosi dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi a tale data. A tale proposito si osserva che sulla base della previsione di ricavi netti da pedaggio per 147,7 milioni di euro annui, in un bimestre si dovrebbero avere ricavi netti pari a 24,6 milioni di euro, insufficienti quindi rispetto all'esigenza di restituirne 60;

- atteso che uno dei motivi per la risoluzione della convenzione in esame è l'inadeguato stato di manutenzione da parte del concessionario, assicurare che i ricavi da pedaggi autostradali siano sufficienti, oltre che a fronteggiare tutti gli oneri sopra evidenziati, anche ad eseguire l'attività di manutenzione ulteriore che non essendo stata effettuata dal concessionario non può essere ricavata dai dati di bilancio, fornendone dunque una stima.

Si richiedono tali elementi in quanto gli eventuali oneri aggiuntivi a carico della società ANAS s.p.a, inserita nel conto economico consolidato delle Pubbliche Amministrazioni, verrebbero a configurarsi come oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In relazione alle spese di personale, posto che ANAS Spa è autorizzata ad assumere il personale delle società elencate al comma 3, lettera a), e che tale personale viene inquadrato secondo le previsioni del contratto collettivo di lavoro applicato ad ANAS, in un livello corrispondente a quello riconosciuto e con salvaguardia dell'anzianità lavorativa maturata, andrebbe chiarito se vi sono differenze retributive tra il trattamento finora riconosciuto e quello derivante dall'applicazione del contratto collettivo di ANAS. Nel caso in cui dall'applicazione del contratto collettivo derivassero maggiori oneri per le medesime unità di personale, andrebbero indicate le risorse idonee per farvi fronte.

Con riferimento ai commi 5 e 7 per i quali secondo la RT la nomina del Commissario ad acta, la possibilità di avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato, e i controlli da parte di ANSFISA non danno luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare opportuno che siano fornite ulteriori informazioni:

- circa gli eventuali oneri connessi alla nomina del Commissario ad acta e la titolarità dell'amministrazione che deve provvedere agli stessi, stante l'assenza di una apposita clausola di invarianza d'oneri;
- relativamente alle risorse previste a legislazione vigente a valere sulle quali il commissario ad acta può avvalersi della collaborazione della guardia di finanza e degli altri organi dello Stato;
- se l'attività ispettiva dell'ANSFISA rientra nella ordinaria attività istituzionalmente prevista o la tipologia dei controlli da eseguire nonché la tempistica di esecuzione debbano essere considerati di tipo straordinario e da eseguire con un ulteriore aggravio delle attività.

### **Articolo 3**

#### ***(Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR)***

L'articolo introduce alcune norme processuali espressamente dedicate alle procedure amministrative che riguardino interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dal PNRR ed evitare che la durata ordinaria del giudizio possa incidere sul raggiungimento dei citati obiettivi.

In particolare, il comma 1 prevede che, qualora risulti che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, nel caso in cui l'istanza cautelare sia accolta, il tribunale amministrativo regionale è tenuto a fissare la discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data del deposito dell'ordinanza disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. Nel caso in cui l'istanza cautelare non trovi accoglimento in primo grado e sia riformata dal Consiglio di Stato, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. Si precisa che anche in quest'ultima ipotesi è applicabile il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolta entro i termini previsti dal comma, la misura cautelare perde efficacia. Ne discende che la misura cautelare è efficace al momento della relativa adozione, salvo perdere efficacia nel momento in cui decorre il termine fissato dal medesimo comma. La scelta di applicare la citata disposizione alla sola ipotesi di accoglimento della misura cautelare è legata al fatto che solo in tale ipotesi si ha una sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, che invece prosegue in caso di rigetto della relativa istanza.

Il comma 2 prevede che nell'ambito della decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice motivi espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.

Il comma 3 prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

Il comma 4 dispone una ipotesi di litisconsorzio necessario, indicandosi le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR come parti necessarie del giudizio. Si precisa che si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Con riferimento all'ipotesi in cui non venga chiamata in giudizio una delle parti necessarie del giudizio si fa espresso riferimento all'applicabilità dello strumento dell'integrazione del contraddittorio previsto dall'art. 49 c.p.a..

Il comma 5 prevede che ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applica la riduzione dei termini previsti dall'articolo 119, secondo comma, c.p.a., nonché l'articolo 120, nono comma, c.p.a., avente ad oggetto la decisione del giudizio nel rito appalti.

Il comma 6 prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione da parte del terzo.

Il comma 7, alle lettere a) e b), si modifica l'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 109, stabilendosi che l'art. 125 c.p.a. si applica anche nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere PNRR e relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. Si precisa inoltre che in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR..

Il comma 8 prevede che nei procedimenti riguardanti misure di attuazione del PNRR oggetto del presente articolo, qualora la misura cautelare sia stata già concessa, l'udienza per la discussione del merito è anticipata d'ufficio al fine di rispettare i termini temporali previsti dal comma 1. Si applicano anche le altre disposizioni del presente articolo.

**La RT** certifica che le disposizioni introdotte con il presente articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur ritenendo essenzialmente di tenere ordinamentale le modifiche alla normativa vigente disposte in relazione alla accelerazione dei termini di definizione delle istanze di giudizio "cautelare" inerenti i procedimenti pendenti davanti agli organi della giurisdizione amministrativa, con specifico riguardo ai contenziosi riguardanti gli interventi il cui finanziamento sia contemplato, in tutto o in parte, nel PNRR, andrebbe confermato che l'Amministrazione della giustizia amministrativa possa dare concreta attuazione ai maggiori fabbisogni derivanti dagli atti, dai procedimenti e alle connesse attività – nei termini abbreviati ivi espressamente previsti dalle norme in esame – potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente<sup>6</sup>.

#### **Articolo 4** **(Disposizioni finanziarie)**

L'articolo reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 e indica le fonti di copertura finanziaria.

In particolare, il comma 1 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari complessivamente a 160 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 250 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede:

- alla lettera a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 813, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), come rifinanziato dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021). Si tratta delle somme del Fondo per il recepimento della normativa europea istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012;
- alla lettera b) quanto a 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili<sup>7</sup>;
- alla lettera c) quanto a 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies (*Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le*

---

<sup>6</sup> Sul punto, quanto alla situazione delle risorse umane, pur non essendo ancora disponibile il bilancio della giustizia amministrativa per il triennio 2022/2024, alcune puntuali indicazioni sono rinvenibili dalla dal Piano delle performances della giustizia Amministrativa per il triennio 2022/2024, dove emerge che al 1 gennaio dell'anno corrente sulle 1.110 unità in organico previste (di cui n. 44 unità di Dirigenti e la restante parte personale non dirigente) risultavano in servizio n.879 unità (di cui n. 37 dirigenti). Il DL 80/2021 ha previsto l'assunzione di complessive n. 326 unità lavorative a t.d. per lo smaltimento degli arretrati. La situazione del personale di magistratura, su n. 526 unità in organico (di cui 425 nei TAR) registra la presenza di n. 450 unità (di cui 321 nei T.A.R.). Il medesimo documento segnala poi che nel 2022 si sarebbe registrato un significativo incremento delle risorse stanziate in bilancio per il rafforzamento della dotazione informatica, solo in parte correlate ai fabbisogni derivanti dall'attuazione del PNRR.Cfr. Ministero per la a PA, Dipartimento della Funzione Pubblica, *Portale performances*, Piano delle *Performances* della Giustizia Amministrativa 2022/2024, sul sito *internet* del Dipartimento, pagine 15-17 e 20.

<sup>7</sup> Come noto, in esito al riaccertamento dei residui passivi, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati e annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere riscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

*disposizioni europee*)<sup>8</sup>, relativamente alla dotazione prevista per il cambiamento di "fascia" delle regioni nell'ambito dell'emergenza COVID-19, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*);

- alla lettera d) quanto a 30 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (F.I.S.P.E.), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 2 stabilisce che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** ribadisce che l'articolo reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, quantificati complessivamente in 160 milioni di euro per l'anno 2022, in 150 milioni di euro per l'anno 2023 e in 250 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede:

- a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 813, della legge 208 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2021, n.234;
- b) quanto a 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- c) quanto a 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- d) quanto a 30 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

<sup>8</sup> L'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge n. 137 del 2020 rinvia alle ordinanze del Ministro della salute per la classificazione e l'aggiornamento delle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto relativamente alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 (comma 1), rinviando altresì a un fondo appositamente istituito per la copertura degli oneri derivanti dall'estensione delle misure restrittive con una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e 190,1 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 2). Il comma 3 dell'articolo prevede poi che le risorse del fondo ivi previste al comma 2 (1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e 190,1 milioni di euro per l'anno 2021) sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio", in relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-*terdecies* e 22-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui (comma 3). Il comma 4 ha stabilito che le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sarebbero state conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi.

Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Let	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	a)	Riduzione Fondo per sanzioni relative a sentenze di condanna della UE di cui all'art 1, comma 813 della legge n. 208/2015	s c	-100	-150	-250		-100	-150	-250		-100	-150	-250	
	b)	Riduzione del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009- MIMS	s c	-15				-15				-15			
	c)	Riduzione Fondo riserva per variazione fascia Regioni di cui all'articolo 13-duodecies del DL n. 137/2020	s c	-15				-15				-15			
	d)	Riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DLn. 282/2004	s c	-30				-30				-30			

**Al riguardo**, per i profili di copertura, rilevando che alla compensazione dei nuovi e maggiori oneri previsti dagli articoli 1 e 2 per il triennio 2022/ 2024 si provvede disponendo la formale riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dalla normativa vigente specificamente indicate alle lettere a)-d), si osserva, quanto alla lettera a), che si tratta della riduzione delle risorse destinate a rifondere le multe relative alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia UE di cui all'art 1, comma 813, della legge n. 208/201. L'autorizzazione di spesa presenta le occorrenti disponibilità, tuttavia si segnala la sua notevole riduzione e il suo azzeramento per il 2024 per cui andrebbero richieste conferme in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di impegni di spesa già programmati per le medesime annualità, in relazione alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia UE<sup>9</sup>. Si evidenzia che si tratta di una tipologia di spesa obbligatoria, per la quale è difficile ipotizzare che in futuro non saranno più necessarie risorse. L'ultima relazione al Parlamento sull'impatto finanziario del contenzioso Italia

<sup>9</sup> Le somme da corrispondere per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della corte di giustizia dell'unione europea sono appostate sul capitolo 2816 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze che reca stanziamenti per 261 milioni di euro nel 2022, 311 milioni di euro nel 2023 e 250 milioni di euro nel 2024. Al 6 luglio scorso il capitolo registrava una disponibilità di competenza di 256 milioni di euro sulla dotazione 2022 e residui accertati per 145 milioni. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.g.b., interrogazione al Datamart/RGS al 6 luglio scorso, sul sito internet.

– Ue<sup>10</sup> rende noto che vi sono 6 sentenze emesse dalla Corte di giustizia UE recanti la comminatoria di sanzioni pecuniarie e altre 25 procedure di infrazione suscettibili di produrre effetti per la finanza pubblica<sup>11</sup>

Quanto alla componente di copertura di cui alla lettera b), non ci sono osservazioni avendo riscontrato la relativa disponibilità<sup>12</sup>.

Con riferimento alla copertura di cui alla lettera c), relativamente alla disposta riduzione del Fondo riserva per variazione fascia Regioni (nell'ambito dei residui della "dotazione" prevista per il 2020 e il 2021)<sup>13</sup>, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere dei rispettivi stanziamenti, in corrispondenza all'onere ivi indicato per il 2022, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni previsti per la restante parte dell'anno in corso, in relazione alle finalità previste dalla legislazione vigente.

Infine, anche quanto alla componente di copertura di cui alla lettera d), posto che ivi si prevede alla compensazione di parte dell'onere derivante dal provvedimento in esame disponendo la formale riduzione della dotazione del F.I.S.P.E. per il 2022<sup>14</sup>, verificata la sussistenza delle occorrenti disponibilità alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nulla da osservare.

---

<sup>10</sup> Cfr. Relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea riferita al primo semestre 2021, [Documento LXXIII n. 8](#), Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Governo Draghi-I) il 21 febbraio 2022; annunciato nella seduta n. 410 del 1 marzo 2022.

<sup>11</sup> Cfr. Doc. cit. pag. 11 e 15. In particolare, dai dati riferiti nella relazione sulle 6 procedure su cui l'Italia sta pagando sanzioni derivano oneri annuali pari a circa 190 milioni di euro (cfr. pag. 26-29).

<sup>12</sup> Trattasi del capitolo 1414 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che reca una previsione di spesa per il 2022 di 38,2 milioni di euro, ridotta dall'assestamento di bilancio a 31 milioni. Al 6 luglio scorso il capitolo registrava una disponibilità di competenza di 27,1 milioni di euro sulla dotazione 2022. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.g.b., interrogazione al Datamart/RGS al 6 luglio scorso, sul sito internet.

<sup>13</sup> Si rammenta che le citate risorse sono affluite a valere della c.s. 1778 dell'Agenzia delle entrate "fondi di bilancio"

<sup>14</sup> Capitolo 3075 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per il 2022 che reca, alla luce dell'assestamento di bilancio, uno stanziamento di 326,5 milioni di euro per il 2022. Al 6 luglio scorso il capitolo registrava una disponibilità di competenza di 288 milioni di euro sulla dotazione 2022. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.g.b., interrogazione al Datamart/RGS al 6 luglio scorso, sul sito internet



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu 2022

[Elementi di documentazione n. 11/9](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'energia, le imprese, il commercio, il turismo

"

[Elementi di documentazione n. 11/10](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche sociali

"

[Elementi di documentazione n. 11/11](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità

"

[Elementi di documentazione n. 11/12](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'ambiente

"

[Nota di lettura n. 318](#)

**A.S. 2597:** "Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 319](#)

**A.S. 2633:** "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 314](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (**Atto del Governo n. 382**)

"

[Nota di lettura n. 317](#)

Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (**Atto del Governo n. 392**)

"

[Nota di lettura n. 320](#)

**A.S. 2646:** "Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili"

"

[Nota di lettura n. 321](#)

**A.S. 2653:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Lug 2022

[Nota di lettura n. 322](#)

**A.S. 2668:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 323](#)

**A.S. 2636:** "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>